

4.2.2. RINUNCIA TRASLATIVA GRATUITA

Tassazione

REGISTRO: esente

IMPOSTA: trasferimenti a titolo gratuito

IPOTECARIA: 2%

CATASTALE: 1%

BOLLO: Euro 230

Normativa

Imposta: art. 1, n. 2, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, T.U.S.

Ipotecaria: art. 1, tariffa, T.U.I.C.

Catastale: art. 10, T.U.I.C.

Bollo: art. 1, comma 1-bis, n. 1), Tariffa Parte Prima, T.U.B.

Note

L'art. 1, n. 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, considera soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite e pensioni.

Alla rinuncia gratuita, pertanto, in quanto caratterizzata dalla volontà di procurare un beneficio a un altro soggetto, senza corrispettivo, si applicano l'imposta propria dei trasferimenti per successione e donazione o a titolo gratuito e le imposte ipotecaria e catastale ordinarie. (Cfr. *Risoluzione 16 febbraio 2007, n. 25/E; Circolare 27 marzo 2008, n. 28/E, paragr. 4*)

4.2.3. RINUNCIA ABDICATIVA

Tassazione

REGISTRO: **esente**

IMPOSTA: **trasferimenti a titolo gratuito**

IPOTECARIA: **2%**

CATASTALE: **1%**

BOLLO: **Euro 230**

Normativa

Imposta: art. 1, n. 2, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, T.U.S.

Ipotecaria: art. 1, tariffa, T.U.I.C.

Catastale: art. 10, T.U.I.C.

Bollo: art. 1, comma 1-bis, n. 1), Tariffa Parte Prima, T.U.B.

Note

Il trattamento fiscale della rinuncia traslativa gratuita si ritiene applicabile anche alla rinuncia pura e semplice o abdicativa, caratterizzata dal mero intento di estinguere il diritto. Tanto sulla base della considerazione che, pur mancando in tale fattispecie la volontà di arricchire o avvantaggiare altri, tuttavia l'atto, in quanto riconducibile secondo l'AE nell'ambito degli "atti che trasferiscono un diritto" e in assenza di una controprestazione economicamente rilevante, possa essere qualificato fiscalmente come atto a titolo gratuito rientrante nella disciplina del D.Lgs. n. 346/1990. (Cfr. *Risoluzione 16 febbraio 2007, n. 25/E; Circolare 27 marzo 2008, n. 28/E, paragr. 4*)

§§§§§§

§§§§§§

§§§§§§